

ACCORDO n.
Codice Unico di Progetto (CUP)

PER

“XXXXXXXX”

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come **ASI**) con sede in
Via del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n.
97061010589 - rappresentata dal Direttore Generale

E

XXXXXXXXXXXXXX - (d'ora innanzi denominata **Y**) con sede in xxxxx, Via
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, (CAP xxxx) – Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
rappresentato dal Direttore Generale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

ASI e Y saranno altresì qui di seguito anche indicate congiuntamente come “Parti”
e singolarmente come “Parte”.

Il presente Accordo consta:

- di n. 16 articoli, per complessive pagine ;
- di un Allegato Tecnico-Gestionale per complessive n. pagine;
- PSS A2 riepilogativi per offerente e totale per complessive n. pagine;
- PSS A3 per offerente per complessive n. pagine.
- Dettaglio “Altri costi” e “Dettaglio Viaggi”



SOMMARIO

PREMESSE

NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1– OGGETTO DELL’ACCORDO

ART. 2 – DURATA

ART. 3 – PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

ART. 4 – SPESE

ART. 5 – NORME DI GESTIONE

ART. 6 – ONERI FISCALI

ART. 7 – PERSONALE

ART. 8 – CONTROLLI

ART. 9 – MODIFICHE

ART. 10 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

ART. 11 – ASSICURAZIONI

ART. 12 – SICUREZZA

ART. 13 – PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI

ART. 14 – RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 15 – CONTROVERSIE

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI



PREMESSE

CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;

CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto, può stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che ASI ha pubblicato in data ... una *Call for ideas* dedicata all'Utenza Scientifica (Università ed Enti pubblici di Ricerca) per la realizzazione congiunta con ASI di attività sperimentali su tematiche di interesse comune nel contesto del programma “*Sviluppo di applicativi basati su nuovi metodi e algoritmi di analisi di dati satellitari e di formazione di personale a qualificazione medio-alta, in diversi settori applicativi e del downstream scientifico - I4DP_SCIENCE (Innovation for Downstream Preparation for Science)*”

CONSIDERATO che la proposta progettuale presentata da è stata considerata idonea in base alla graduatoria approvata con decreto DG ASI n ... del ...;

CONSIDERATO che le Parti condividono un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra e metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo;



VISTO il DPCM del 21 dicembre 2021, registrato alla Corte dei conti al n. 161 del 26 gennaio 2022, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha garantito il finanziamento della programmazione pluriennale delle attività dell'ASI per il periodo 2021-2026 per le seguenti aree programmatiche: Telecomunicazioni e Navigazione; Osservazione della Terra; Tecnologie a nano-satelliti; Esplorazione ed infrastrutture orbitanti; Scienza ricerca e formazione; Infrastrutture di Terra;

VISTO l'Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Spaziale Italiana, stipulato il 27 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e registrato alla Corte dei conti al n. 406 del 21 febbraio 2022, con la finalità di contribuire alla realizzazione della programmazione pluriennale delle attività dell'ASI attraverso il finanziamento dei programmi da contrattualizzare, avviare e attuare nel periodo 2021-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 254, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ed in conformità a quanto stabilito dal citato DPCM del 21 dicembre 2021;

VISTO l'art. 15 della Legge 7.8.90, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,

Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



NORMATIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Accordo è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in esso riportate, nell'ordine:

- a) dalla vigente normativa applicabile in materia;
- b) dalle previsioni fissate nella Call for Ideas;
- c) dalla documentazione presentata in risposta alla Call for Ideas;
- d) dalle disposizioni contenute nell'Allegato Tecnico e di Gestione;
- e) [eventuale ulteriore documentazione approvata tra le parti].

ART. 1 Oggetto dell'Accordo

1. L'oggetto della presente collaborazione consiste nella realizzazione programma
2. Le relative attività sono descritte nell'Allegato Tecnico e di Gestione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
3. Tali attività vengono così ripartite:
 - l'ASI: assicura il coordinamento e la gestione dell'Accordo e le interfacce nei confronti dell'Y;
 - Y: assicura il regolare svolgimento delle attività riportate nell'Allegato Tecnico Gestionale; inoltre, Y assicura il coordinamento di dette attività con altri Enti e l'ASI.

ART. 2 – Durata

1. L'Accordo entra in vigore con la sua sottoscrizione dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente ed avrà una durata di



mesi dalla data della Riunione Iniziale.

2. La durata potrà essere prorogata, previo accordo scritto tra le Parti.

ART. 3 – Programma delle attività

1. Nell’ambito del progetto di cui al presente Accordo sono identificati i seguenti eventi chiave:
 - a) Riunione Iniziale, da tenersi entro xx giorni dalla sottoscrizione;
 - b) Riunione di Avanzamento (RA1) da tenersi entro T0+ mesi dalla Riunione Iniziale;
 - c) Riunione Finale, da tenersi entro mesi dalla riunione Iniziale.

ART. 4 – Spese

1. Il costo complessivo del progetto di cui al presente Accordo è pari a €..... di cui € relativi ad apporti “in kind” delle Parti ed €..... relativi alla copertura di spese vive sostenute dalle Parti per la corretta esecuzione delle attività.

Tutti i propri costi indiretti (costi di struttura e risorse strumentali legate al funzionamento) saranno sostenuti da ciascuna parte a titolo di apporto in-kind.

In particolare, il valore degli apporti in kind è così ripartito:

- ASI: €
- Y: €

Le spese vive sopra citate sono così ripartite:



- ASI: costo della retribuzione del personale direttamente impiegato nel progetto, spese di missione, acquisti di beni e servizi, collaborazioni e pubblicazioni per un costo massimo pari ad €
- Y: costo della retribuzione del personale direttamente impiegato nel progetto, spese di missione, acquisti di beni e servizi, collaborazioni e pubblicazioni per un costo massimo pari ad €

L'ASI si impegna, a corrispondere all'Y, in relazione alla parziale copertura delle spese vive per l'esecuzione delle attività ad esso afferenti, l'importo massimo di € (fuori dal campo di applicazione dell'IVA). La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere utilizzata per spese vive che si riferiscono al periodo di durata del presente Accordo e concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo stesso. Tali spese sono indicate, per tipologia e importo, nei "PSS" allegati.

In occasione di ogni evento di cui all'art. 3 successivo alla Riunione Iniziale, Y (o l'ASI, nel caso sia l'ASI a ricevere i fondi) trasmetterà ad ASI (o Y), con autocertificazione, il rendiconto finanziario (impegni di spesa e spese effettuate) sottoscritto dal proprio Responsabile Amministrativo. Le spese sostenute sino alla scadenza dell'accordo - Riunione Finale - potranno essere rendicontate, con le medesime modalità, entro i successivi tre mesi. Il rendiconto sarà relativo a:

- tutte le spese vive ammissibili sostenute e sarà accompagnato



da dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'utilizzo di dette risorse;

- valorizzazione dell'apporto in kind nel periodo di riferimento.

Analogamente ASI (o Y) darà evidenza della valorizzazione delle proprie attività eseguite in kind eventualmente previste rispetto al programma/progetto di cui al presente Accordo.

Analogamente ASI darà evidenza della valorizzazione delle proprie attività eseguite in kind eventualmente previste rispetto al progetto di cui al presente Accordo.

Ad ogni rendicontazione, ASI e Y potranno richiedere presso gli uffici stessi o presso i propri uffici, a campione o integralmente, gli originali o copia conforme dei giustificativi di spesa (fatture, mandati, etc.) riportati nella rendicontazione.

ASI e Y, pertanto, si impegnano a conservare presso le proprie sedi i relativi giustificativi (fatture, mandati, etc.) a disposizione dell'altra parte.

La data ultima per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente accordo o dell'eventuale proroga; le spese sono considerate ammissibili se pertinenti e sostenute entro i limiti temporali dell'accordo.

2. Il Responsabile di Progetto ASI autorizzerà l'emissione della richiesta di pagamento connessa al rendiconto finanziario delle spese effettuate presentato da Y in occasione di ciascuno degli eventi di cui all'art. 3 successivi alla riunione iniziale, con esclusione di quella Finale.



L'importo autorizzato non potrà essere superiore a:

- evento 3.1 b) €;
- evento 3.1
- evento 3.1
- evento RF 3.1.e)

Gli importi dovranno essere corrisposti entro 30 gg dalla data di ricezione da parte dell'ASI della richiesta di pagamento.

Eventuali importi residui rispetto a quanto pianificato per ciascun evento potranno essere utilizzati per spese oggetto di rendicontazione in occasione degli eventi successivi.

L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle rendicontate ad ogni riunione di avanzamento, soggetta ad autorizzazione del relativo Responsabile, potrà essere resa spendibile e rendicontabile negli eventi successivi.

L'importo da corrispondere a saldo (RF) sarà autorizzato dal Responsabile di Progetto/Programma ASI entro 3 mesi dalla data della riunione finale, comunque dopo l'effettuazione dei necessari controlli amministrativi sui rendiconti presentati e fatta salva l'eventuale verifica sui giustificativi contabili a disposizione dell'ASI presso le strutture di Y di cui al successivo art. 8 e dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della richiesta di pagamento.

3. Tutte le richieste di Y dovranno riportare:

- il CUP (Codice Unico di Progetto);
- i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione



di Avanzamento);

- gli estremi dell'autorizzazione a fatturare;
- la dicitura *“risorse assegnate con il DPCM 21 dicembre 2021 e conseguente Accordo tra PCM e ASI del 27 dicembre 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 254, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Anno di riferimento 20...”*.
- la marca da bollo cartacea oppure l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, all'assolvimento del bollo virtuale. In caso di trasmissione tramite Sistema di Interscambio, dovrà essere valorizzato l'apposito campo relativo all'imposta di bollo.

Y comunicherà all'ASI, anche per conto degli altri enti partecipanti, con apposita dichiarazione in cui si riportano il CUP e il numero di registro dell'accordo gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della richiesta relativa al primo pagamento e si impegna a notificare ogni eventuale modifica.

Nel caso sia l'ASI a ricevere rimborsi l'articolo dovrà essere adeguato specularmente.

ART. 5 - Norme di gestione

1. Nello svolgimento delle attività e per l'effettuazione delle relative spese, le Parti opereranno in piena autonomia e secondo le norme di



legge ed i propri regolamenti.

Y, inoltre, si assume la completa responsabilità della gestione delle attività di propria competenza nell'ambito del presente accordo ivi incluse le modalità di effettuazione della relativa spesa.

Nel caso sia l'ASI a ricevere rimborsi il comma dovrà essere adeguato specularmente.

2. ASI incarica, per la gestione del presente Accordo, un Responsabile di Progetto, e le ulteriori figure come individuate nell'ATG
3. Y incarica, per la gestione del presente Accordo

ART. 6 - Oneri fiscali

1. Le attività oggetto del presente Accordo non sono configurabili come prestazioni verso corrispettivo e, pertanto, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'IVA così come individuato dall'art. 2 comma 3 lett. a) e dall'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 633/1972).
2. Il presente Accordo verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale dall'ASI, che si fa carico dell'assolvimento, con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n.....



ART. 7 – Personale

1. Lo svolgimento delle attività del progetto/programma per le quali Y si è impegnato, sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di Y stesso, in conformità a quanto concordato in sede di Tavolo Negoziale e riportato in Allegato al presente Accordo, secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.
2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte Y senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASI.
3. Eventuali variazioni del personale di cui al precedente comma 1 nel corso di esecuzione dell'Accordo, dovranno essere concordate preventivamente e comunicate formalmente.
4. Y esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto dell'Accordo.
5. Lo svolgimento delle attività del progetto per le quali ASI si è impegnato, sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad esclusiva cura di ASI stesso, in conformità a quanto concordato in sede di Tavolo Negoziale e riportato in Allegato al presente Accordo secondo le norme di legge, senza che per detto personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con Y.
6. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte ASI senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti di Y.



7. Eventuali variazioni del personale di cui al precedente comma 5 nel corso di esecuzione dell'Accordo, dovranno essere concordate preventivamente e comunicate. ASI esonera e tiene indenne Y da qualsiasi impegno, onere e responsabilità ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi durante l'esecuzione delle attività concernenti l'oggetto dell'Accordo.

ART. 8 – Controlli

1. I Responsabili di Progetto dell'ASI e di Y hanno il compito di verificare la corrispondenza in qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e di Gestione. L'ASI può inoltre comunicare il nominativo di un Project Scientist, che potrà anche curare il coordinamento delle attività relative al presente Accordo con altri progetti dell'ASI, come stabilito dall'Allegato Tecnico e di Gestione (*eliminare nel caso i cui non venga nominato*).
2. Il Responsabile di Progetto dell'ASI, per tutta la durata dell'Accordo, esegue verifiche sullo stato delle attività, sull'ammissibilità delle spese rendicontate, sull'utilizzazione delle apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare riunioni.

A tal fine il Responsabile di Progetto e/o le strutture dedicate di Y si impegnano a prestare la dovuta collaborazione.

Tutti i giustificativi contabili restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica, presso il Responsabile di Progetto e/o le strutture di Y.



Nel caso sia l'ASI a ricevere rimborsi il comma dovrà essere adeguato specularmente.

ART. 9 – Modifiche

1. Potranno essere introdotte, previo consenso scritto delle Parti, eventuali modifiche rese necessarie ai fini di una migliore realizzazione del progetto di cui al presente Accordo.
2. È facoltà in ogni momento dell'ASI o di Y richiedere o proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione dell'Accordo.
3. Qualora le modifiche di cui al presente articolo o le proroghe di cui al precedente articolo 2 comportino l'adeguamento degli impegni economici, inclusi trasferimenti di quote tra partner partecipanti, saranno oggetto di apposito Addendum al presente Accordo.

ART. 10 - Utilizzazione dei risultati

1. Poiché l'attività è partecipata, tutti i risultati conseguiti sono di proprietà comune tra le Parti in relazione all'ammontare della rispettiva quota di partecipazione.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall'art. 2588 del Codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. 30 del 2005.
3. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo



delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – in occasione di presentazioni pubbliche -dei risultati conseguiti in collaborazione o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo. Le Parti, al termine dell'attività e dopo la scadenza dell'accordo, consegneranno copia di tutte le pubblicazioni scientifiche realizzate per la divulgazione.

4. I contenuti dei comunicati e delle pubblicazioni relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
5. A tal fine, le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi (nome/logo/logotipo ecc.) potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività svolte nel presente Accordo, previa reciproca autorizzazione. Per le finalità suddette, le Parti si impegnano a non arrecare in alcun modo nocumento al nome, all'immagine, al decoro e/o alla reputazione degli Enti.

ART. 11 – Assicurazioni

1. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.



ART. 12 - Sicurezza

1. Il personale dell'ASI o di Y, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.

ovvero

1. *Il personale dell'ASI o di Y, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81 del 2008.*
2. *In merito alle misure di prevenzione e protezione, sarà cura di ASI sottoporre il proprio personale alla relativa Sorveglianza Sanitaria, tenuto conto di quanto riportato nella valutazione dei rischi di cui al punto d), mentre sarà a cura di Y:*
 - a) *sottoporre il personale ASI alla formazione ed informazione in merito ai rischi specifici individuati per le mansioni affidate al personale stesso;*
 - b) *dotare il personale ASI dei relativi Dispositivi di Protezione Individuale;*
 - c) *vigilare sul corretto operato del personale ASI in conformità con quanto riportato nelle procedure del laboratorio;*
 - d) *informare l'ASI dei rischi specifici cui saranno esposti i dipendenti ASI e indicare le misure preventive e protettive, inclusa la Sorveglianza Sanitaria, cui gli stessi dovranno essere sottoposti.*



ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

1. È a carico di ciascuna Parte l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano necessari all'attuazione dei rispettivi impegni assunti in base al presente Accordo, in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività e per gli scopi a cui le stesse sono destinate.

ART. 14 – Risoluzione e recesso

1. L'Accordo sarà risolto anticipatamente nei seguenti casi:
 - qualora una delle Parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi causa dovuta, di attendere agli obblighi di cui al presente Accordo;
 - qualora emergano gravi irregolarità nella gestione dell'Accordo stesso;
 - per decisione consensuale tra le parti;
 - per recesso unilaterale, nei termini descritti al successivo comma 2.
2. Ciascuna parte avrà diritto di recedere motivatamente dal presente Accordo previa comunicazione da inviarsi tramite PEC al rappresentante legale dell'altra Parte. Il recesso avrà efficacia a partire dal 30 ° giorno del giorno successivo alla data della comunicazione di cui sopra; entro tale data dovranno essere definiti e concordati, in appositi atti, i termini e le modalità del recesso, la regolarizzazione



degli impegni, anche di carattere finanziario, e le responsabilità delle Parti, in particolare di quella recedente.

ART. 15 – Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un'amichevole composizione della controversia, la stessa sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Art. 16 - Trattamento dati personali

1. Ciascuna Parte dichiara che i dati personali [“qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile” (“Interessato”)] oggetto, ai fini della stipula o nell'esecuzione del presente Accordo/Convenzione, di “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (“trattamento”), sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di



protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – c.d. “GDPR” - e, per quanto di ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D. Lgs. n. 101/2018), nonché dei provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle informazioni.

2. Le Parti si impegnano reciprocamente a:

- a) osservare i principi generali del trattamento (responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, dei trattamenti e della conservazione, integrità e riservatezza, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita);
- b) fornire agli interessati operanti sotto l’autorità dell’altra parte, se e nella misura dovuta, le informazioni circa il trattamento dei dati personali, individuando appropriata base giuridica del trattamento unitamente a opportuna documentazione a comprova della scelta (in casi di trattamento basato su consenso, obbligo giuridico, interesse legittimo o interesse pubblico), e garantire loro la possibilità di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR;



- c) adottare le misure adeguate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) per mantenere la riservatezza dei dati personali, inibire l'accesso ad essi a persone non autorizzate, e in generale rispettare tutti gli obblighi gravanti sui titolari del trattamento di dati personali.
3. Ciascuna Parte opererà come autonomo titolare del trattamento, con ogni conseguenza in punto di diritto circa gli obblighi di rispetto della normativa e di responsabilità nei confronti degli interessati e dell'altra Parte.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto (se e nella misura in cui il fornire tali informazioni sia dovuto ai fini della stipula e dell'esecuzione del presente Accordo/Convenzione) di aver fornito e ricevuto le informazioni sul reciproco trattamento dei dati personali.

Ai sensi di quanto

Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

Data della firma digitale

Y

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

Il Direttore Generale



